



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)

e con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2012

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge.....	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede.....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'idea della creazione di un «Istituto Europeo» per completare la costruzione europea nel campo della formazione universitaria iniziò a prendere forma a livello intergovernativo con il «rilancio» dell'idea europea, iniziato con la Conferenza di Messina tra gli Stati membri della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) del 1-3 giugno 1955.

Il progetto fu rilanciato all'Aja nel dicembre del 1969 con la solenne decisione di fondare un Istituto universitario europeo (IUE) a Firenze. Nel corso delle due successive conferenze (svoltesi a Firenze nel 1970 e a Roma nel 1971 su iniziativa del Governo italiano) si stabilì di riservare l'IUE a studi post-universitari e a non farne una diretta istituzione comunitaria.

I negoziati che seguirono portarono alla conclusione di una Convenzione istitutiva dell'IUE europeo, firmata dai sei Stati membri della CECA il 19 aprile 1972; il primo anno accademico dell'IUE risale al 1976/77.

Dal 1976 ad oggi gli Stati membri dell'IUE sono aumentati, passando dai sei originali ai diciannove attuali.

È anche aumentata la dimensione dell'IUE, che si avvale oltre che della Badia Fiesolana, di numerosi immobili, messi gratuitamente a disposizione dallo Stato italiano. Tra questi, la prestigiosa sede di Villa Salviati, acquistata e restaurata dallo Stato italiano, destinata ad ospitare gli Archivi storici dell'Unione europea.

L'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo, stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1976, n. 990, è stato modificato nel 1985 tramite la firma di un primo Protocollo ag-

giuntivo, ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 505.

Nel 2007 l'IUE ha proposto al Governo italiano di addivenire alla stipula di un nuovo Protocollo aggiuntivo al fine di estendere le previsioni del testo originario alle nuove sedi dell'IUE. Si sono svolte pertanto una serie di riunioni di coordinamento tra le varie amministrazioni interessate, con la partecipazione del Segretariato generale dell'IUE, per appurare i margini di accoglimento delle proposte dell'Istituto sia sul piano giuridico che finanziario e per definire conseguentemente il testo del Protocollo.

Il testo del nuovo Protocollo, finalizzato nell'aprile 2011, approvato dal Consiglio Superiore dell'Istituto il 3 giugno 2011 e firmato il 22 giugno 2011 dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, Ambasciatore Giampiero Massolo, per il Governo della Repubblica italiana, e dal Presidente Professor Josep Borrell, per l'Istituto universitario europeo, è di particolare importanza sia per l'attività dell'IUE, dal momento che ne amplia le potenzialità organizzative, che per l'Italia, in quanto rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione con la prestigiosa istituzione accademica europea con sede a Firenze.

Nello specifico il Protocollo prevede che gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di sede del 1975 (che in sostanza regolano l'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'IUE e le modalità attuative del principio di inviolabilità nei confronti dei relativi immobili) vengano estesi ai seguenti immobili, messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte del Governo italiano, che ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione:

- complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia;

- terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana;

- complesso immobiliare denominato Villa Salviati che sarà utilizzato dall'IUE quale sede degli Archivi storici dell'Unione Europea e per attività istituzionali dell'Istituto, come ad esempio la formazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

- porzione dell'immobile demaniale denominato «Villa il Poggiolo»;

- immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone.

Il Protocollo prevede altresì che:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti immobili, nonché di quello destinato ad alloggi per i ricercatori sito in via Faentina 384/a, siano a carico del Governo della Repubblica italiana, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di sede del 1975;

- in materia di esenzioni fiscali, si applichino le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di sede del 1975;

- al Presidente dell'IUE siano accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi ai Capi di missione diplomatica.

RELAZIONE TECNICA

In merito agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 4 del Protocollo, si osserva che essi trovano già copertura nel bilancio dello Stato, ad eccezione dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2.

Infatti, per quanto concerne gli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, del Protocollo del 2011, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dello Stato italiano, trattandosi di beni di proprietà demaniale.

Per quanto riguarda invece le spese di manutenzione ordinaria, esse già gravano sul bilancio dello Stato in quanto imputate al capitolo 7340 nell'ambito del programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità» della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica» del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto attiene infine agli obblighi derivanti dalle lettere B («Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto») e D («Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici») dell'Allegato all'Accordo di Sede del 1975, essi non trovano applicazione per gli immobili suddetti, trattandosi di sedi già da alcuni anni in uso all'IUE per le sue finalità istituzionali e per i quali tali adempimenti sono stati già realizzati.

In virtù del Protocollo in oggetto, pertanto, sorge per lo Stato italiano il solo obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, situato in via Faentina 384/a, che è di proprietà dell'IUE ed è destinato ad alloggi dei ricercatori.

Tali nuovi oneri sono stati quantificati, d'intesa con l'IUE, nella cifra massima di euro 30.000 annui.

Per quanto riguarda la portata degli articoli 5 e 6, relativi alle esenzioni fiscali e ai privilegi accordati al Presidente dell'IUE, si rileva, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze, che essi non determinano alcun riflesso in termini di variazioni di gettito per l'erario.

Il presente provvedimento, pertanto, reca nuovi oneri per il bilancio dello Stato quantificati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2012. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La stipula di un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede (firmato a Roma il 10 luglio 1975) nasce dall'esigenza di dotare l'Istituto universitario europeo (I.U.E.) di nuove e più adeguate strutture; la ratifica di tale Protocollo metterebbe l'Istituto in condizioni di intensificare le proprie attività, facendo fronte da un lato all'adesione alla Convenzione istitutiva dell'I.U.E. del 1972 di nuovi Stati membri dell'Unione europea, dall'altro alla necessità di accogliere in deposito presso l'Istituto e di aprire alla consultazione del pubblico gli Archivi storici dell'Unione europea.

La necessità della ratifica del Protocollo aggiuntivo da parte del Parlamento si rende necessaria ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

L'Italia, Paese fondatore delle Comunità europee e sede dell'I.U.E., può, con detto Protocollo aggiuntivo, rafforzare la propria posizione di capo fila nel campo della cooperazione scientifica e culturale in sede europea, coerentemente con la linea politica di pieno sostegno al processo di integrazione europea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito:

– dalla legge 23 dicembre 1972, n. 920, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, e del relativo Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Istituto universitario europeo;

– dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1976, n. 990, che dà esecuzione all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975, e al relativo Scambio di note effettuato a Firenze il 25 marzo 1976;

– dalla legge 27 ottobre 1988, n. 505, che ha autorizzato la ratifica del primo Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non risultano elementi di incompatibilità con tali principi.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

L'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea sancisce l'impegno dell'Unione per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo. In quest'ottica, la Commissione europea - Direzione generale

educazione e cultura, nell'ambito del «*Lifelong Learning Programme*», contribuisce con fondi propri al finanziamento dell'I.U.E.

Il Protocollo aggiuntivo risponde all'esigenza di permettere un ulteriore sviluppo delle attività dell'Istituto, coerentemente con i principi ispiratori dell'Unione.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito al Protocollo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione del Protocollo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - *Il contesto e gli obiettivi.*A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il quadro normativo vigente è attualmente costituito:

- dalla legge 23 dicembre 1972, n. 920, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, e del relativo Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Istituto Universitario Europeo;

- dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1976, n. 990, che dà esecuzione all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975, e al relativo Scambio di note effettuato a Firenze il 25 marzo 1976;

- dalla legge 27 ottobre 1988, n. 505, che ha autorizzato la ratifica del primo Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.*

Successivamente al protocollo aggiuntivo del 1985, sono state ampliate le dotazioni immobiliari messe a disposizione dell'I.U.E. da parte italiana per fare fronte alle accresciute attività dell'Istituto. Il presente Protocollo risponde quindi all'esigenza di aggiornare le intese con l'I.U.E. sulla base della nuova situazione, estendendo le disposizioni dell'Accordo di Sede del 1975 anche ai nuovi immobili assegnati all'I.U.E., elencati all'articolo 2 del Protocollo stesso.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

La Convenzione relativa alla creazione di un Istituto Universitario Europeo del 1972 prevede, all'articolo 3.1, che gli Stati Parte prendano «tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto»; a norma dell'articolo 4, l'Istituto conclude con la Repubblica italiana un accordo sulla sede.

L'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea sancisce l'impegno dell'Unione per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Con la ratifica del Protocollo aggiuntivo, l'Italia, Paese fondatore delle Comunità europee e sede dell'I.U.E., mette l'Istituto in grado di operare al meglio.

L'Istituto opera attraverso quattro Dipartimenti (Storia e Civiltà, Scienze Economiche, Scienze Giuridiche e Scienze politico-sociali, cui si affianca un Centro Ricerche di Studi Europei denominato Centro Robert Schumann) frequentati da circa 600 ricercatori, provenienti in prevalenza da Paesi dell'Unione europea, ma anche da altre aree geografiche. Presso i citati Dipartimenti insegnano 48 docenti provenienti da 16 differenti Paesi.

D) *Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno di verificarne il grado di raggiungimento.*

Il Protocollo aggiuntivo ha l'obiettivo di mettere l'Istituto in condizioni di intensificare le proprie attività, facendo fronte da un lato all'adesione alla Convenzione istitutiva dell'I.U.E. del 1972 di nuovi Stati membri dell'Unione europea, dall'altro alla necessità di accogliere in deposito presso l'Istituto e di aprire alla consultazione al pubblico gli Archivi storici dell'Unione europea.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato dall'aumento nel tempo del gradimento degli utenti che accedono alla consultazione degli Archivi storici dell'Unione europea, nonché dall'ampliamento dell'offerta didattica rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente protocollo.

E) *Indicazione dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

A beneficiare del Protocollo sarà la comunità scientifico - accademica europea, poiché l'I.U.E. potrà sviluppare al meglio le proprie attività istituzionali e potranno aprirsi al pubblico gli Archivi storici dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di permettere una maggiore accessibilità ai documenti ufficiali delle istituzioni europee.

SEZIONE 2 - *Le procedure di consultazione.*

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri - D.G. per la promozione del sistema Paese, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. Ragioneria generale dello Stato e Dip. delle Finanze.

SEZIONE 3 – *La valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).*

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dalla mancata ratifica del Protocollo, determinando un deterioramento dei rapporti con le istituzioni europee.

Inoltre le motivazioni alla base del Protocollo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4 – *La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.*

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5 – *La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.*

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti Accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione del protocollo deriveranno benefici effetti sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo, anche grazie all'effettiva possibilità di consultazione degli Archivi europei sul territorio nazionale.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

Non sussistono obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tale fine è previsto un onere a carico dello Stato per cui è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6 - *L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese.*

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti del Protocollo.

SEZIONE 7. - *Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.*

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero degli affari esteri ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Al Protocollo sarà data pubblicità tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero degli affari esteri ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo ampliamento e miglioramento delle attività istituzionali dell'IUE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.000 a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (N. 2) ALL'ACCORDO SULLA SEDE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

Protocollo aggiuntivo (N. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

VISTA la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972,

VISTE le modifiche alla predetta Convenzione apportate con la Convenzione di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992,

VISTO il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Istituto Universitario Europeo allegato alla Convenzione del 19 aprile 1972,

VISTO l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo, firmato a Roma il 10 luglio 1975,

VISTO lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo per la modifica degli articoli 10, 11 e 14 dell'Accordo del 10 luglio 1975, firmato a Firenze il 25 marzo 1976,

VISTO il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985,

VISTO il Verbale di consegna all'Istituto Universitario Europeo di Firenze relativo alla porzione dell'immobile denominato "Villa il Poggiolo" - FIB0801 del 13 gennaio 2011, intervenuto tra l'Agenzia del Demanio - Filiale Toscana e Umbria - sede di Firenze e l'Istituto Universitario di Firenze Prot. N. 2011/148/R.I. (cui di seguito denominato "Verbale di consegna").

CONSIDERATO che l'Istituto Universitario Europeo e le Comunità Europee hanno concluso un contratto avente per oggetto il deposito presso l'Istituto degli Archivi Storici dell'Unione Europea e la loro apertura al pubblico tramite l'Istituto Universitario Europeo.

CONSIDERATO inoltre che l'Istituto Universitario Europeo, nell'ambito delle finalità di cui alla precitata Convenzione, ha intensificato le proprie attività, anche in seguito all'adesione alla Convenzione istitutiva di nuovi Stati membri dell'Unione Europea.

CONSIDERATO che l'Atto Finale annesso alla Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, prevede alla Dichiarazione II B che il Governo italiano provvederà per gli alloggi per i ricercatori dell'Istituto

DESIDEROSI di definire le modalità di applicazione necessarie al compimento della missione dell'Istituto Universitario Europeo.

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

Le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo (di seguito denominato l'Istituto), firmato a Roma il 10 luglio 1975, si applicano in ogni loro parte anche agli immobili di cui al successivo articolo 2, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'Accordo di sede, che non si applicano agli immobili citati all'art. 2, comma 1 lettera e) e comma 2 del presente Protocollo aggiuntivo.

ARTICOLO 2

Il Governo della Repubblica Italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto, i seguenti immobili:

- a) Il complesso immobiliare denominato Villa Schifanoia, sito in Firenze, Via Boccaccio dal n° 115 al n° 123.
 - b) Il terreno di collegamento tra Villa Schifanoia e la sede denominata Badia Fiesolana.
 - c) Il complesso immobiliare denominato Villa Salvati, sito in Firenze, Via Salvati n° 5 e 7, Via Faentina n° 261 e Via Bolognese n° 156 che sarà utilizzato dall'Istituto quale sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea e per attività istituzionali dell'Istituto.
 - d) Porzione dell'immobile demaniale denominato "Villa il Poggiolo" - Piazza Edison, 11 - 50133 Firenze, così come descritta nel Verbale di consegna e nell'allegata planimetria catastale (allegato 1).
 - e) L'immobile sito in Fiesole, località Pian del Mugnone, Via Faentina 94b .
2. L'Istituto dispone inoltre dell'immobile sito in via Faentina 384/a, finanziato in parte tramite il fondo di riserva pensioni del personale dell'IUE.

ARTICOLO 3

Ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'Istituto è demandata la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati all'art.2, che l'Istituto utilizza per esigenze istituzionali.

ARTICOLO 4

1. Il Governo della Repubblica Italiana provvede alla sistemazione degli immobili di cui al precedente articolo 2 ed alle forniture di attrezzature e mobilio, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato all'Accordo di sede firmato il 10 luglio 1975 (lettera B: *Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto* - lettera D: *Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici*).

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al precedente comma e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica Italiana conformemente a quanto è disposto dall'Accordo di Sede all'art. 1, comma 2.

ARTICOLO 5

In materia di esenzioni fiscali si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede firmato a Roma il 10/7/1975. A maggior chiarimento si precisa che l'esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo sugli atti e sui contratti, le accise e relative addizionali sull'energia elettrica, l'accisa sui combustibili e sui gas naturale consumati dall'Istituto per i soli usi istituzionali.

ARTICOLO 6

Al Presidente dell'Istituto, organo che dirige l'Istituto ed ha l'incarico di amministrarlo e assicurare la rappresentanza giuridica di quest'ultimo, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori, Capi di missione diplomatica.

ARTICOLO 7

1. Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972 con allegato Protocollo, l'Accordo di sede, firmato a Roma il 10 luglio 1975 ed il Protocollo aggiuntivo all'accordo di sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985.


2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non prevede disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.

ARTICOLO 8

Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate di aver adempiuto tutte le formalità previste nei rispettivi ordinamenti.


Fatto a Roma, addì 22 giugno 2011, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Giampiero Massolo

Per l'Istituto Universitario Europeo



Josep Borrell

